

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PARERE N. 62 DEL 24 OTTOBRE 2012

I PROCEDIMENTI GIUDIZIALI E I PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE SONO SOGGETTI ALLE NORME DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO DI CUI AL D.LGS. N. 231/2007.

Come è noto, il decreto definisce attività di riciclaggio (art. 1) la conversione o il trasferimento di beni allo scopo di occultarne o dissimularne l'origine, qualora si abbia conoscenza della provenienza dei medesimi da attività criminose. In forza, poi, del combinato disposto di cui ai successivi art. 10 e art. 12, comma 1, lett. c), gli avvocati, oltre a numerosi altri soggetti, sono destinatari delle relative disposizioni.

Va quindi osservato che, ai sensi del summenzionato art. 12, comma 1, lett. c), gli avvocati sono tenuti al rispetto delle norme recate dal d.lgs. n. 231/2007 allorché, su incarico dei propri clienti, 'compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare' e quando li assistono 'nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni', ecc.

Il comma 2 del medesimo articolo, poi, esclude dall'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, previsto dall'art. 41 del decreto, gli avvocati, con riferimento alle 'informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica' del medesimo, ovvero nell'espletare i 'compiti di difesa o di rappresentanza' del cliente 'in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza' preliminare, 'ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso'.

Nessuna esclusione è invece prevista per quanto concerne l'obbligo 'di adeguata verifica della clientela' durante lo svolgimento, in qualsivoglia forma, dell'attività professionale, contemplato dall'art. 16 del decreto.

Posto quanto sopra e considerato che il Consiglio dell'Ordine [remittente] riconduce il quesito sia ai procedimenti civili, sia alla predisposizione dei contratti di locazione e comodato, agli arbitrati e alle pratiche risarcitorie stragiudiziali, si

può, ad avviso della Commissione, rispondere come segue:

1. Non esiste obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 41 del decreto con riferimento alle informazioni su eventuali operazioni sospette, attribuibili al proprio cliente, acquisite nel corso dell'attività professionale prima, durante e dopo il procedimento giudiziario.

2. Detta esenzione si applica anche alle fattispecie di preliminare disamina della posizione giuridica del cliente e di valutazione della convenienza di intentare o evitare un procedimento, in quanto la norma (art. 12, comma 2) richiama singolarmente le diverse, possibili fasi nelle quali potrebbe estrinsecarsi l'attività professionale richiesta. Non vincola, quindi, l'esenzione alla necessaria esistenza di un procedimento giudiziario.

3. Esiste obbligo di adeguata verifica della clientela per i trasferimenti immobiliari in sede di giudizi di separazione o divorzio; per le cause di divisione immobiliare; per le cause di usucapione; per le azioni ex art. 2932 c.c. Ciò in quanto, a condizione che il valore dei beni sia pari o superiore a 15.000,00 euro, i procedimenti anzidetti sono finalizzati al trasferimento di diritti reali su beni immobili.

4. Non esiste, in linea generale, obbligo di segnalazione e/o di adeguata verifica con riferimento ai contratti di locazione, in quanto essi non trasferiscono diritti reali e non costituiscono un'attività economica. Non va però trascurato che una pattuizione locatizia fra soggetti complici contemplante, ad esempio, un canone elevato e abnorme, potrebbe ragionevolmente nascondere un'attività di riciclaggio di risorse finanziarie rivenienti da attività illecite. A tale riguardo, induce a riflettere la complessiva e articolata definizione di riciclaggio recata dall'art. 2 del decreto: ad esempio, in presenza di proventi liquidi di origine illecita, la cosiddetta conversione dei beni, prevista dal comma 1, lett. a) del succitato art. 2, ben potrebbe realizzarsi per il tramite di un fittizio contratto di locazione, comportante il trasferimento del relativo canone fra soggetti ovviamente complici.

5. Pur non essendo esplicitamente menzionati, si deve ritenere che gli arbitrati rituali debbano essere equiparati, ai fini dell'applicazione della normativa antiriciclaggio, ai procedimenti giudiziari.

6. In ordine, infine, alle pratiche risarcitorie stragiudiziali, si può osservare che, ove esse comportino, anche potenzialmente, un trasferimento di attività economiche, provocano per certo, ricorrendone le condizioni, gli obblighi di segnalazione e di adeguata verifica del cliente, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 41 e dell'art. 16 del decreto.

Fonte: Ordine Avvocati Bologna, Circolare 27/2013